

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al precedente comma 2 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
5. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La norma in esame introduce una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza” di cui all'articolo 48 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La conciliazione “fuori udienza” si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una “istanza congiunta”, cioè di una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Possono essere conciliate in maniera agevolata le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 descrive i benefici della conciliazione agevolata ovvero, in luogo dell'applicazione delle sanzioni nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge in secondo grado, il pagamento delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.

Il comma 3 prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Il termine per il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

Il comma 4 prevede che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso e all'applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l'omesso versamento. In particolare, il comma 5 stabilisce che in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva si ha decadenza dal beneficio riguardante l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta e il competente ufficio provvederà alla tempestiva iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Il comma 5 stabilisce che non possono essere conciliate in maniera agevolata le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

In quanto compatibili con la presente disposizione trovano applicazione, in via residuale, le previsioni recate dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Relazione tecnica

La conciliazione agevolata oggetto della presente disposizione consente di definire le liti fiscali pendenti alla data del [...] mediante l'introduzione di una norma che ricalca, per grandi linee, la disciplina di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.

L'ipotesi di definizione mediante conciliazione agevolata non impatta sulle norme del processo tributario di cui al suddetto d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto si tratta di disposizione a carattere transitorio, vigente sino alla

scadenza del termine previsto per avvalersi della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'articolo [...].

Per una stima degli effetti di gettito conseguenti alla entrata in vigore della disciplina in esame si calcola, in primo luogo, l'importo medio annuo riscosso da conciliazione (base di riferimento costituita dagli anni dal 2017 al 2021, pur tenendo conto della scarsa significatività degli anni successivi a causa dell'emergenza epidemiologica e della conseguente sospensione dell'attività di riscossione) che è pari a euro 304,6 milioni. Tenuto che la procedura di conciliazione in esame presenta aspetti più vantaggiosi per il contribuente rispetto all'ordinaria procedura di conciliazione (applicazione di sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, anziché nella misura, rispettivamente, del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio) appare ragionevole prevedere un incremento delle somme riscosse attese dalla conciliazione, che prudenzialmente si stima nella misura pari al 2,5%. Applicando tale percentuale all'importo di euro 304,6 milioni si ottiene un effetto complessivo di euro 7,6 milioni che, ripartito in cinque rate, comporta un maggior gettito incrementale annuo di euro 1,5 milioni dal 2023 al 2027. Tenuto conto della scarsa rilevanza dell'importo stimato, alla previsione in esame prudenzialmente non si ascrivono effetti di gettito.

Gli eventuali maggiori incassi derivanti dalla norma sono destinati al fondo ...

ART. 44.

(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all'**articolo 42**, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del successivo comma 3, di tutte le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Alla rinuncia agevolata del ricorso per cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

6. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Relazione illustrativa

La norma in esame introduce, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, un'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall'articolo 390 codice di procedura civile.

L'ipotesi agevolativa, descritta dal comma 1, prevede che il ricorrente in cassazione possa rinunciare al ricorso a seguito di un accordo transattivo di tutte le pretese fiscali.

Il comma 2 individua i benefici derivanti dall'adesione alla presente disposizione.

Il comma 3 precisa che l'accordo transattivo si perfeziona con la sottoscrizione e con l'integrale pagamento delle somme scaturenti dall'accordo.

Il comma 4 non ammette il pagamento tramite compensazione e, in ogni caso, la rinuncia agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Il comma 5 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 390 del codice di procedura civile.

Il comma 6 stabilisce che non rientrano nella disposizione in esame le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Relazione tecnica

Per stimare – adottando una tecnica prudenziale - gli effetti della norma si assumono a riferimento i soli giudizi con decisione sfavorevole al contribuente in secondo grado e a lui favorevole in primo grado e quelli in cui si sia verificata una decisione parzialmente favorevole – per entrambe le parti processuali – nei due gradi di merito. Si assume, infatti, che tali giudizi sono quelli per i quali il contribuente è ragionevolmente più interessato ad accedere all'istituto in parola, in quanto maggiore è la probabilità di un esito per lui sfavorevole del giudizio incardinato in Cassazione.

In base ai criteri prescelti, alla data del 31 ottobre 2022, dalle basi dati dell'Agenzia risultano pendenti in Cassazione controversie per un valore complessivo pari a circa 13,8 miliardi di euro.

Sulla base dei dati relativi ad ottobre 2022, la percentuale di vittoria in Cassazione per l'Amministrazione finanziaria è pari all'80% circa (media dell'ultimo triennio riferita agli importi decisi favorevolmente per l'Agenzia rispetto al totale degli importi contestati).

Ciò posto, considerato che la propensione alla definizione di una controversia è generalmente maggiore per le controversie più datate, in specie per quelle in cui il contribuente ha già registrato un esito sfavorevole non definitivo oppure, in base agli orientamenti giurisprudenziali affermatasi dopo l'instaurazione del giudizio, può prevedere un probabile esito a lui sfavorevole, è ragionevole stimare un incremento della riscossione pari al 2,5% che, prudenzialmente, viene ridotto all'1,5% per tener conto – oltre che dell'ulteriore misura definitoria di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 – anche della vetustà delle controversie e della circostanza secondo cui un rilevante numero dei contenziosi riguarda soggetti che nel frattempo potrebbero essere divenuti insolventi. In ragione di tali considerazioni, l'incremento del gettito complessivo stimabile – ulteriore rispetto agli incassi ordinariamente attesi - è pari a 165,6 milioni di euro (165,6 milioni è il risultato che si ottiene applicando la percentuale dell'1,5% all'80% di 13,8 miliardi di euro). Si ascrive tale incremento al solo anno 2023, considerato il pagamento in un'unica soluzione.

ART. 45.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

- a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
- b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2, non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Relazione illustrativa

In relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, la disposizione, al comma 1, consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Viene, inoltre, garantita la possibilità di regolarizzare l'omesso pagamento degli importi dovuti, anche rateali, a seguito degli accordi di conciliazione di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, in base al disposto di cui al successivo articolo 48-ter, comma 3, siano scaduti all'entrata in vigore della disposizione, purché non sia stata notificata la relativa cartella ovvero l'atto di intimazione.

In base al comma 2, in entrambe le ipotesi la regolarizzazione comporta il versamento dell'imposta dovuta e si perfeziona, come previsto dal secondo comma della disposizione, con il pagamento dell'intero importo entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Ai fini della regolarizzazione è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il comma 3 prevede che, in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio proceda all'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta: in tali casi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Relazione tecnica

Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione degli omessi e/o carenti versamenti di cui al comma 1, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, in considerazione della manifestata bassa propensione all'adempimento, seppure in condizioni di favore, da parte della platea dei possibili destinatari della misura, prudenzialmente, alla disposizione in esame non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

ART. 46.

(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

1. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell'annullamento di cui al comma 1, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.

3. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio n. 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

4. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge in commento, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Tale disposizione, al pari di quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi 4-9, del decreto-legge n. 41 del 2022, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 4 dell'articolo in commento.

Lo stesso comma 1 prevede che l'annullamento sia effettuato alla data del 31 gennaio 2023, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, e che, ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione debba trasmettere agli enti, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Sulla base di tale elenco, gli enti creditori sono chiamati ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti. Si stabilisce, inoltre, la non applicabilità delle disposizioni in tema di discarico per inesigibilità e, che, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile. Infine, si dispone che restino definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il comma 2 prevede, per i crediti oggetto di annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023 e fino a tale data, la sospensione della riscossione.

Al comma 3 viene previsto che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 119 del 2018 e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, l'agente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfare, senza interessi, in dieci rate annuali (la prima scadente il 20 dicembre 2023), sia posto a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 4 precisa che restano ferme le precedenti disposizioni di stralcio di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 e all'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Ai sensi del comma 5, le disposizioni dei commi 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lett. a), b) e c), del decreto-legge n. 119 del 2018, e alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Ai sensi del comma 6 le disposizioni dell'articolo in commento si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 mediante l'adozione di apposite delibere da adottare entro il 31 gennaio 2023, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Relazione tecnica

Per la quantificazione degli impatti della disposizione di stralcio (annullamento) dei debiti di importo residuo, alla data entrata in vigore della presente disposizione, fino a mille euro – comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – risultanti dai singoli carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, previsto dal comma 1, si è proceduto a stimarne gli effetti considerando:

- l'effetto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-*ter*" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018);
- l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'art 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione

Si precisa che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 sono già stati oggetto di un analogo precedente intervento normativo che ne ha previsto lo stralcio (art. 4 del DL n. 119/2018) al quale si è altresì aggiunto lo stralcio di quelli di importo residuo fino a 5.000 euro di cui all'art. 4 del decreto-legge n.- 41 del 2021. Pertanto, per i carichi affidati in tale periodo temporale (dal 2000 al 2010), gli effetti dell'attuale disposizione di annullamento risultano marginali in quanto relativi ai soli carichi il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.

Ciò premesso, con riferimento all'effetto negativo derivante dall'annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-*ter*" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018), le cui ultime scadenze di pagamento scadono nel corso del 2023 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023), è stato preso a riferimento il valore residuo dei piani in essere e stimata la quota parte relativa alle cd. "partite di ruolo" il cui importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, risulta inferiore alla soglia di 1.000 euro.

Con riferimento invece all'impatto negativo sulla riscossione ordinaria della disposizione in argomento, la stima della flessione, che tiene anche conto del periodo di sospensione previsto dal comma 2 e delle specifiche esclusioni previste dal comma 5, è stata determinata considerando la cd. curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, dei crediti affidati dal 2000 al 2015 nonché del peso della componente di tale riscossione relativo ai singoli crediti di importo residuo fino a mille euro. È stato inoltre considerato il beneficio della maggior efficacia dell'azione di riscossione coattiva dell'agente della riscossione in quanto l'annullamento dei carichi rientranti nel perimetro della disposizione consentirà allo stesso agente di concentrare le proprie attività di recupero su crediti più recenti, per i quali l'aspettativa di riscossione risulta più alta o, comunque, sui crediti di importo residuo maggiormente elevato.

Inoltre, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

Infine, con riferimento al rimborso, previsto dal comma 3, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1, del DL n. 119/2018 e all'art. 4, comma 4, del DL n. 41/2021, annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, la stima dei crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive già svolte dall'Agente della riscossione sulle quote, erariali e non, che saranno oggetto di annullamento, risulta pari a circa 285 milioni di euro: per tale importo è stato previsto il rimborso a carico dello Stato in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032.

Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	-127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,9
Impatto su riscossione ordinaria	-53,6	-47,4	-12,7	-28,6	-42,0	-59,7	-39,8	-19,9	-13,3	-6,6	-323,6
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-181,5	-47,4	-12,7	-28,6	-42,0	-59,7	-39,8	-19,9	-13,3	-6,6	-451,5

di cui:

<i>Erario</i>	-34,1	-8,9	-2,4	-5,4	-7,9	-11,2	-7,5	-3,7	-2,5	-1,2	-84,8
<i>Enti previdenziali</i>	-98,3	-25,7	-6,9	-15,5	-22,8	-32,3	-21,6	-10,8	-7,2	-3,6	-244,7
<i>Altri enti</i>	-49,1	-12,8	-3,4	-7,7	-11,3	-16,2	-10,7	-5,4	-3,6	-1,8	-122,0

Minore quota a copertura dei costi del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	-7,2	-1,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	-9,7
---	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	------

Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica a carico dell'erario	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-285,0
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

ART. 47.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

1. Fermo quanto previsto dall'**articolo 46** della presente legge, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento

delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
- alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;
 - il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
 - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 del presente articolo, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal decreto legislativo n. 14 del 2019 si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
19. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 del presente articolo, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
- dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
 - dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
 - dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
 - dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche

in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

21. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

22. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione **dell'articolo 46** e del presente articolo può essere ripianato in non più di cinque annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il comma 1 prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "*sanzioni civili*", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999.

Il comma 2 consente il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024).

Il comma 3 stabilisce che, in caso di pagamento rateale, non si applica l'art. 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2 per cento annuo.

Il comma 4 pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire ai debitori nell'area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

Secondo il comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2023, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito *internet* entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato.

Il comma 6 precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà inoltre assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se invece le somme dovute non saranno integralmente pagate (e quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2023.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

In base al comma 9 restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett. a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lett. b):

- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lett. c);

- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lett. d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e);

- la condizione di “*non inadempienza*” (e, perciò, di “*regolarità*”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.

- l’applicazione della disposizione recata dall’art. 54 del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 (lett. g).

Nel comma 11 si dispone che l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione sarà resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute.

Il comma 13 prevede, anzitutto, alla lett. a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate. La successiva lett. b) permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In tale contesto resta naturalmente fermo quanto prescritto dalle norme penali (si veda l’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000) in caso di sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva.

Il comma 14 precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo; in tal caso, l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del d.lgs. n. 14/2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 16 esclude dalla definizione agevolata carichi recanti: le c.d. “*risorse proprie tradizionali*” dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione (lett. a); i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. b); i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. c); le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (lett. d); le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. e).

In virtù del comma 17, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il comma 18, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il comma 19 consente la definizione agevolata, ai sensi dei precedenti commi da 1 a 18, dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rottamazioni o al “*saldo e stralcio*” di cui all’art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.

Il comma 20 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l'eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

Ai sensi del comma 21 le disposizioni dell'articolo in commento si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 mediante l'adozione di apposite delibere da adottare entro il 31 gennaio 2023, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Il comma 22 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dell'articolo 46 e del presente articolo. La quantificazione del disavanzo da ripianare e le modalità di ripiano pluriennale sono individuate dall'articolo 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021, concernente "Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010" emanato in attuazione all'art. 4, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

Relazione tecnica

La disposizione, al comma 1, prevede la definizione agevolata (cd. "Rottamazione-*quater*") dei carichi residui – non annullati dalla legge – affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, mediante pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall'ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 2 disciplina le scadenze di pagamento prevedendo il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti 16, ciascuna pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2027).

Nel caso di pagamento rateale il comma 3 prevede il tasso di interesse nella misura del 2 per cento annuo.

I commi da 4 a 20 si limitano a disciplinare le fasi operative, quelle di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata nonché le situazioni particolari relative al perimetro applicativo della disposizione.

In particolare, di rilievo per la quantificazione degli impatti finanziari della disposizione:

- il comma 16 esclude dalla definizione agevolata talune specifiche tipologie di carichi;
- il comma 17, con riferimento ai carichi contenenti sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, il contribuente può estinguere tali carichi senza corrispondere gli interessi, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- il comma 19 consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rottamazioni (compresa la cd. "Rottamazione-*ter*" prevista dal DL n. 119/2018) o al "saldo e stralcio" di cui all'art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

Ciò premesso, per la quantificazione degli impatti della disposizione, sono stati considerati:

- l'effetto derivante dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui, non annullati dalla legge, rientranti nei piani di pagamento ancora in corso relativi alla cd. "Rottamazione-*ter*" prevista dal DL n. 119/2018 che ha interessato i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
- il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-*quater*);
- la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa.

Con riferimento all'impatto sui pagamenti ancora attesi dai piani di pagamento della cd. "Rottamazione-*ter*", è stato in primo luogo stimato che, a seguito della maggiore agevolazione concessa dalla nuova misura e della possibilità di avvalersi nuovamente di un piano di pagamento più esteso rispetto a quello in corso per il versamento degli importi ancora dovuti, rideterminati ai sensi delle nuove disposizioni, almeno il 50% degli

incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 confluisca nel nuovo istituto di definizione agevolata ("Rottamazione-*quater*").

In secondo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa, considerando le scadenze di pagamento previste dal comma 2. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base:

- della situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022, non oggetto degli annullamenti previsti dalla legge e rientranti nell'ambito applicativo della disposizione, considerando, quindi, le esclusioni previste dal comma 16;
- degli indici di adesione registrati nell'ambito dell'ultima edizione della cd. "Rottamazione-*ter*", differenziati rispetto all'anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti).

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- per i ruoli dal 2018 al 30 giugno 2022, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. "Rottamazione-*ter*", è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggiore vantaggio per il contribuente concesso dalla nuova misura agevolativa rispetto a quelle precedenti le quali, a differenza della nuova disposizione, non prevedevano l'abbuono degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio maturato a carico del contribuente;
- per i ruoli affidati dal 2000 al 2017, invece, il tasso di adesione è stato forfettariamente abbattuto in considerazione del fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata.

Nella tabella seguente sono riportate le grandezze di riferimento che ricomprendono gli ulteriori incassi derivanti dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui oggetto della cd. "Rottamazione-*ter*" ancora in corso:

	Carichi definibili affidati dal 2000 e il 30 giugno 2022	Tasso di adesione	Stima carichi oggetto di adesione	Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata
<i>importi in miliardi</i>				
R-Quater	1.015,86	1,84%	18,73	11,98
<i>Stima ulteriori incassi R-Quater confluiti dai piani in essere di "rottamazione ter"</i>				0,39
<i>totale incassi attesi da nuovi interventi di definizione agevolata</i>				12,37

**il tasso di adesione consolidato nella prima edizione della rottamazione è stato pari a circa l'1,1%, mentre nell'ultima edizione circa l'1,3%*

Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione sulla previsione di riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento.

Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata, per un periodo di 10 anni, basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione (ovvero la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica), delle quote per le quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa e considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi.

Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l'abbuono delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da

riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	-411,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-411,1
Erario	-201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,4
Enti previdenziali	-139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,8
Altri enti	-69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,9
Gettito atteso Rottamazione-Quater	2.474,7	2.474,7	2.474,7	2.474,7	2.474,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.373,5
Erario	1.212,6	1.212,6	1.212,6	1.212,6	1.212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.063,0
Enti previdenziali	841,4	841,4	841,4	841,4	841,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.207,0
Altri enti	420,7	420,7	420,7	420,7	420,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.103,5
Impatto su riscossione ordinaria da Rottamazione Quater	-2.847,7	-2.355,3	-1.620,3	-1.522,0	-1.430,3	-1.287,3	-1.001,2	-643,7	-286,1	-71,5	-13.065,4
Erario	-1.395,4	-1.154,1	-793,9	-745,8	-700,8	-630,8	-490,6	-315,4	-140,2	-35,0	-6.402,0
Enti previdenziali	-968,2	-800,8	-550,9	-517,5	-486,3	-437,7	-340,4	-218,9	-97,3	-24,3	-4.442,3
Altri enti	-484,1	-400,4	-275,5	-258,7	-243,2	-218,8	-170,2	-109,4	-48,6	-12,2	-2.221,1
TOTALE Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-784,1	119,4	854,4	952,7	1.044,4	-1.287,3	-1.001,2	-643,7	-286,1	-71,5	-1.103,0
Erario	-384,2	58,5	418,7	466,8	511,8	-630,8	-490,6	-315,4	-140,2	-35,0	-540,4
Enti previdenziali	-266,6	40,6	290,5	323,9	355,1	-437,7	-340,4	-218,9	-97,3	-24,3	-375,1
Altri enti	-133,3	20,3	145,2	162,0	177,5	-218,8	-170,2	-109,4	-48,6	-12,2	-187,5

Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 art. 1 commi da 14 al 23)	-129,2	-62,3	-31,8	-20,3	-11,4	-3,4	-1,6	-0,3	0,0	0,0	-260,4
--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	---------------

Il comma 22 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto il ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali derivante dalla cancellazione dei propri crediti non amplia la capacità di spesa degli enti.

ART. 48.

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: "684. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31

dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032”;

b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti: “684-bis. L’agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:

- 1) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;
- 2) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall’agente della riscossione;
- 3) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- 4) esaurimento delle attività di recupero cui all’articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- 5) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
- 6) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell’accesso di cui alla lettera b) e l’importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento;

684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni del comma 684, secondo periodo, del comma 685 e del comma 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.”;

c) nel comma 686, dopo la parola “legittimato”, sono inserite le seguenti: “, anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo.”.

d) all’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.

Relazione illustrativa

L’articolo interviene sulle disposizioni (art. 1, commi 684 ss., della legge n. 190/2014 e art. 68, comma 4, del DL n. 18/2020) che attualmente disciplinano i termini di presentazione, da parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità aventi ad oggetto i carichi consegnati negli anni 2000-2021. Lo stesso articolo consente, inoltre, all’agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate dal nuovo primo periodo dell’art. 1, comma 684, della legge n. 190/2014, in alcuni specifici casi, di ormai palese inesigibilità. Ciò, al fine di eliminare dalle scritture contabili degli enti creditori e dello stesso agente della riscossione i crediti, relativi alle suddette quote; anche in tali casi, comunque, tempi e modalità di erogazione dei rimborsi spese delle relative procedure esecutive resteranno quelli disciplinati dalle norme attualmente vigenti.

In particolare, la lett. a) sostituisce il primo periodo del comma 684 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, adeguando i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata. Al riguardo, si evidenzia che la lettera a) – a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti definizioni - non si limita a contemplare il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi affidati in alcuni anni, ma bilancia gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo delle scadenze per le comunicazioni relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. Infatti, con il nuovo “*calendario*” delineato dalla disposizione in commento, l’attività di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 dovrà essere esaurita - partendo dalle annualità più remote, in luogo di quelle più recenti - entro il 31 dicembre 2032, anziché, come stabilito dalla legislazione attualmente vigente, entro il 31 dicembre 2042.

La lettera b) introduce, anzitutto, nel citato art. 1 della legge n. 190/2014 il nuovo comma 684-bis, che individua, quali casi di possibile presentazione anticipata delle comunicazioni di inesigibilità in parola, i seguenti:

- intervenuta chiusura del fallimento del debitore (lett. a);
- assenza di beni del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, in qualunque data effettuato dall’agente della riscossione (lett. b);
- intervenuta prescrizione del diritto di credito (lett. c);

▪ esaurimento delle azioni di recupero cui all'art. 19, comma 2, lett. d) e *d-bis*), del D.Lgs. n. 112/1999 (lett. d);

▪ mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (lett. e);

▪ rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (lett. f).

Il successivo nuovo comma 684-*ter* dell'art. 1 della legge n. 190/2014, a sua volta, dispone che, nei casi di presentazione anticipata della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684-*bis*:

▪ si applicano le previsioni dei commi:

– 684, secondo periodo, e 685, relativi a tempi e modalità di restituzione all'agente della riscossione delle spese, rispettivamente, afferenti alle procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010 e maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni;

– 688, relativo all'applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, quali, rispettivamente, modificato e sostituito dai precedenti commi 682 e 683, con la precisazione che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-*bis*, lettere e) e f), in deroga a quanto stabilito dallo stesso art. 19, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione;

▪ il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.

Inoltre, la lett. c) della disposizione in commento modifica il comma 686 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, al fine di prevedere che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684, l'agente della riscossione è facoltizzato a procedere alla riscossione delle somme non pagate, ai sensi del DPR n. 602/1973.

In tale contesto, si sottolinea che non vengono introdotte modifiche alla disciplina dettata dal comma 687 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, che regola l'integrabilità nel tempo, entro le date scaglionate prefissate dal Legislatore, delle comunicazioni di inesigibilità già presentate alla data di entrata in vigore di tale legge.

Infine, la lett. d), in conseguenza di quanto previsto dalla precedente lett. a), abroga il comma 4 dell'art. 68 del DL n. 18/2020.

Relazione tecnica

Alle disposizioni contenute nel presente articolo non si ascrivono effetti finanziari, in quanto esse si limitano a rimodulare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni di inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 e introducendo, contemporaneamente, la possibilità, al fine di "smaltire" il magazzino pregresso, di presentare anticipatamente le comunicazioni di inesigibilità dei carichi per i quali si ritiene non sussistano prospettive di riscossione.

In tale contesto, tenuto conto che per stabilire le modalità di erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 (concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010) è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. art. 1 comma 684, secondo periodo) e che tale decreto dovrà prevedere la corresponsione delle predette spese in quote costanti, tenendo conto dei tempi massimi entro i quali trasmettere le relative comunicazioni di inesigibilità, la presentazione anticipata di alcune comunicazioni di inesigibilità (ossia, quelle riferite carichi per i quali si ritiene non sussista più alcuna prospettiva di riscossione) non avrà effetto sulle tempistiche dei rimborsi a carico degli enti creditori che rimarranno ancorate ai predetti termini massimi di trasmissione. Per quanto attiene ai rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive effettuate a decorrere dall'anno 2011, l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 ha previsto che quelle maturate in ciascun anno solare sono rimborsate entro il 30 giugno dell'anno successivo e le stesse spese vengono, pertanto, rimesse tempo per tempo, indipendentemente dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità. Anche in relazione a tali spese, quindi, le disposizioni in commento non determinano effetti finanziari.

Capo IV
Altre misure fiscali

ART. 49.

(Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption)

1. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 7-ter e 7-quater»;
- b) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi: «7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:

1. il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio incluso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
2. il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;
3. il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente cui al punto 1 che precede, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25%. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;
4. il soggetto residente, o [se esistente] la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110 comma 7».

7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina di cui ai precedenti commi 7-ter e 7-quater.»;

- c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui al punto 1 del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo.».

Relazione illustrativa

La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti ("asset manager"), tramite soggetti che svolgono attività di "investment managing".

Il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe

avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli “*asset manager*” (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori). La modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all’esigenza di ridimensionare tale rischio e non implica che i veicoli di investimento siano qualificabili quali imprese, ben potendo essere qualificabili, caso per caso, quali enti che non esercitano, relativamente all’attività di investimento, attività commerciale (ad esempio, gli organismi di investimento che si qualificano, da un punto di vista civilistico e regolamentare, come OICR non possono legittimamente svolgere attività di impresa). Inoltre, la modifica normativa non interviene su altri presupposti di tassazione degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi *asset manager*. Resta fermo che, anche in assenza delle condizioni richieste, l’esistenza di una stabile organizzazione può essere riscontrata (e contestata) solo se ne ricorrono tutti i presupposti.

I nuovi commi 7-ter e 7-quater all’articolo 162 del TUIR incidono sullo *status* di indipendenza dell’agente che, come noto, insieme alla circostanza che lo stesso operi nell’ambito della propria ordinaria attività, consentono di escludere che l’agente configuri una stabile organizzazione c.d. personale dell’impresa non residente per conto della quale opera.

Il comma 7-ter introduce la presunzione dello *status* di indipendenza dell’*asset manager* (che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite una stabile organizzazione) rispetto al veicolo di investimento al ricorrere di alcuni presupposti definiti nel comma 7-quater. Tale comma definisce l’*asset manager* come il soggetto che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio e di crediti.

Il comma 7-quater prevede che la presunzione di indipendenza dell’*asset manager* sia subordinata al verificarsi dei seguenti condizioni: 1) l’*asset manager* operi per conto di un veicolo di investimento non residente – locuzione di ampio respiro che ricomprende anche i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 239 del 1996 (gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria) – o delle entità controllate, direttamente o indirettamente, dal veicolo e che le predette entità estere siano residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni; 2) il veicolo rispetti i requisiti di indipendenza la cui definizione è rimessa ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 3) il soggetto operante in Italia non assuma cariche direttive nel veicolo estero o nelle sue società controllate e partecipi ai risultati del veicolo al di sotto di una soglia predeterminata (25%); 4) la remunerazione dell’attività svolta in Italia, per conto del veicolo di investimento estero (e sue controllate), da parte del soggetto residente (o della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente) che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, la cui declinazione, in ossequio all’articolo 110, comma 7, del TUIR, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sia supportata dalla documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La condizione di cui al punto 1) relativa alla localizzazione in Paesi “*white listed*” assicura che l’Amministrazione finanziaria possa raccogliere le necessarie informazioni ai fini del controllo e, al contempo, implica che le strutture utilizzate siano caratterizzate da trasparenza informativa, contribuendo indirettamente al requisito generale dell’indipendenza.

Il requisito dell’indipendenza del fondo di cui al punto 2) intende garantire che il veicolo svolga la funzione propria dei veicoli di investimento. Del pari, l’individuazione di una soglia di partecipazione ai risultati del veicolo (n. 3) da parte dell’*asset manager* assicura che il veicolo di investimento non sia riconducibile agli investimenti operati per proprio conto dall’*asset manager* (o al gruppo cui l’*investment manager* appartiene). La previsione inserita al punto 3) secondo cui il soggetto che opera in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate non ricopra cariche negli organi di gestione e/o di controllo del veicolo o delle sue controllate mira a escludere la sussistenza di legami che inficerebbero lo *status* di indipendenza.

Il requisito della remunerazione (punto n. 4) assicura che l’attività dell’*investment manager* sia correttamente determinata facendo riferimento alla remunerazione pattuita tra parti indipendenti (“*arm’s length principle*”).

Il comma 7-quinquies rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione di regole di maggiore dettaglio per la definizione operativa delle suddette condizioni.

Il comma 9-bis mira a chiarire che, pur in assenza di una stabile organizzazione c.d. personale, non possa essere configurata in capo al veicolo di investimento estero una stabile organizzazione di tipo materiale presso la base fissa d’affari di una impresa residente, facendo anche leva sul fatto che l’impresa residente (appartenente al gruppo) svolge un’attività a vantaggio del veicolo d’investimento estero e delle sue

controllate. A tal fine, assume rilevanza che l'attività prestata a beneficio del veicolo estero sia svolta dal personale dell'impresa residente, che la stessa rientri nel perimetro della propria attività d'impresa e sia remunerata alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra parti indipendenti.

Relazione tecnica

Sotto il profilo finanziario la misura è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non stimati.

ART. 50.

(Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria)

1. L'Agenzia delle entrate, nel biennio 2023-2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente sistema di classificazione del C.C.N.L. 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.

Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata a rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche ai fini del rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA di cui all'articolo in materia di "Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA" previsto dalla presente legge, e con un potenziamento dell'attività di riscossione, volto all'economicità della gestione e all'aumento dei volumi d'incasso, nonché con il miglioramento della qualità e fruibilità dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare. Per tali finalità, autorizza l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente.

Relazione tecnica

Le assunzioni autorizzate con la disposizione riguardano il personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Tra questi potranno essere ricomprese anche le "*figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche*" di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da reclutare in deroga alla previsione del c.d. concorso unico.

In base al proprio Regolamento di amministrazione, l'Agenzia delle entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d'esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l'inizio a maggio 2023, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista, invece, a gennaio 2024.

La norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in euro 48.165.000 per l'anno 2023 e in euro 191.840.220 a decorrere dall'anno 2024.

Gli oneri assunzionali sono stati calcolati tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari ad euro 19.000, e, per un neo assunto dell'Area dei Funzionari, pari a € 49.189,80 comprensivo del trattamento accessorio, come di seguito dettagliatamente rappresentato:

Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x12 mensilità)	Totale	Oneri riflessi 38,38%			Totale	Trattamento economico accessorio (lordo Agenzia)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
						Pensione	Bonus/soa	Irap			
Funzionari	23.501,93	117,48	1.988,28	5.823,32	31.211,01	7.553,06	1.772,79	2.852,94	43.189,80	8.000,00	49.189,80

La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nell'anno 2023 e nell'anno 2024:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO	
	2023	2024
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi) (1)	5.070	-
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato	-	3.900
Spesa complessiva annua	euro 48.165.000 (2)	euro 191.840.220 (3)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

(2) Importo risultante dal costo di 5.070 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 5.070).

(3) Importo del costo per un anno di 3.900 funzionari assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2024 (€ 49.189,80 x 3.900).

ART. 51.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento.”.

Relazione illustrativa

La norma intende aumentare allo 0,5 per cento l'aliquota di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Relazione tecnica

La proposta normativa prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,45 per cento allo 0,50 per cento a partire dall'anno 2023.

In base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, è di circa 2.970 milioni di euro.

Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 52.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di due punti percentuali con le medesime modalità e criteri di cui al predetto articolo 1, comma 121 e, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell'esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede che l'esonero parziale per l'anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), come incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022 - ex articolo 20, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n.115, sia prorogato, alle medesime condizioni, fino alla fine del 2023.

Al comma 2 si prevede l'incremento dell'esonero di un ulteriore punto percentuale, portandolo complessivamente al 3%, per i lavoratori dipendenti con un reddito mensile pari a 1.538 euro.

Relazione tecnica

Da un'analisi dei dati relativi agli esoneri dello 0,8% già comunicati dalle aziende per i lavoratori dipendenti del settore privato (primi 8 mesi del 2022) e per gli operai agricoli (primo semestre 2022) è risultato che tali dati sono in linea, se proiettati per l'intero anno 2022, con quanto stimato nella relazione tecnica del citato comma 121, mentre per i dipendenti pubblici non sono ancora disponibili dati relativi all'esonero dello 0,8%. Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell'anno 2019.

La disposizione analogamente a quanto già previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 115 del 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, intende confermare e rafforzare anche per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura già adottata dall'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento. In particolare, la disposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di 1,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un esonero complessivo pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, incrementando l'esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale (per un esonero complessivo di tre punti percentuali) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.538 euro mensili

Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sotto indicati determinati in coerenza con le medesime basi tecniche adottate in sede di legge n. 234/2021.

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate contributive				-4.987,0	-1.066,0		-5.918,0	-135,0	
Maggiore spesa	4.987,0	1.066,0							
Effetto fiscale indotto	1.466,0	267,0		1.466,0	267,0		1.733,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-3.521,0	-799,0	0,0	-3.521,0	-799,0	0,0	-4.185,0	-135,0	0,0

ART. 53.***(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)***

1. Dopo l'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

“Art. 14-*bis*.

1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.”.

2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole “di cui all'articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14-bis” e all'articolo 22, comma 1, le parole “di cui all'articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14-bis”.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 i commi 89 e 90 sono abrogati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura, **al comma 1**, introduce l'articolo 14-*bis* al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevedendo, per il solo 2023, un accesso a pensione anticipato che richiede, contemporaneamente, almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Inoltre, si prevede una condizionalità secondo la quale il trattamento pensionistico può essere erogato a condizione che il valore lordo non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Tale condizionalità è finalizzata a disincentivare un eccessivo ricorso allo strumento di anticipo pensionistico per evitare di determinare eventuali carenze di organico per particolari settori professionali.

Al comma 2 della norma introducenda si prevede che il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Al comma 3, analogamente a “Quota 100 e 102”, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (art. 67 c. 1 lett. 1 TUIR). I commi 4 e 5 prevedono che l'accesso a pensione viene preceduto da una finestra pari a 3 mesi per i lavoratori dipendenti del privato e autonomi, mentre per i pubblici dipendenti sale a 6 mesi. Ai commi 6 e 7, si applicano, in materia di preavviso minimo, di pensionamento del settore scolastico ed erogazione del TFR/TFS per pubblici dipendenti le medesime condizioni già previste per Quota 100 e 102. Il comma 8 introduce una clausola di salvaguardia per consentire di aderire a forme pensionistiche più favorevoli. Il comma 9 è volto ad escludere il ricorso alla misura nei contesti delle procedure di prepensionamento ivi inclusi i cd “contratti di espansione”. Il comma 10 replica le esclusioni di applicazione rivolte al personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

Al comma 2 si prevede una disposizione di coordinamento fra la disciplina prevista dal comma 1 di accesso al trattamento pensionistico anticipato, cd. quota 103, e la disciplina in tema di anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019.

Il comma 3 abroga l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istitutivi di un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e disciplina la destinazione delle risorse residue.

Relazione tecnica

La disposizione consente, per il solo 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022) anche per 62-41 (c.d. Quota 103), dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (art. 67 c. 1 lett. 1 TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023. Si applicano, in materia di preavviso minimo, le regole di pensionamento del settore scolastico; si applicano inoltre, sempre per pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100 e la c.d. Quota 102 (art. 23 del d.l. n. 4/2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

È altresì previsto che la pensione anticipata in esame possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro).

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)
		pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2023	41,1	451,6	160,0	120,0	571,6
2024	29,2	1.219,3	-49,8	-37,3	1.182,0
2025	4,0	476,7	-95,5	-71,6	405,1
2026	0,0	-52,1	-14,8	-11,1	-63,2

Comma 3. Dalla disposizione, diretta a sopprimere quanto previsto dai commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge n. 234/202, deriva una minore spesa per 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

ART. 54.***(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)***

1. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di cui all'articolo 53, per l'accesso al pensionamento anticipato di cui al medesimo articolo 53, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per

il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

~~2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.~~

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, prevede un incentivo al trattenimento in servizio per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della misura "quota 103" (ossia abbiano compiuto 62 anni di età e ha versato almeno 41 anni di contributi), introdotta, in via sperimentale per l'anno 2023, dall'articolo 53 della presente legge, decidano rimanere in servizio. Per chi decide di ritardare l'accesso alla pensione è prevista, infatti, la possibilità di percepire uno stipendio più sostanzioso, comprensivo della quota dei contributi a carico del lavoratore dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. Si tratta di una misura analoga al cosiddetto "bonus Maroni" introdotto per il periodo 2004-2007. Il riconoscimento del bonus non è automatico, in quanto è l'interessato a dover decidere se fruirne o meno. Nel dettaglio, una volta raggiunti i requisiti per l'accesso a una forma pensionistica l'interessato dovrà decidere se:

- a) continuare a versare contributi, così da aumentare l'importo della pensione futura;
- b) godere del "bonus Maroni", congelando l'importo della pensione, ma beneficiando nel contempo di una decontribuzione totale in busta paga.

Nel secondo caso, chi opta per il bonus contributivo riceve direttamente in busta paga il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore che diversamente avrebbero dovuto essere versati all'Inps.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Relazione tecnica

La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2023 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

È altresì previsto che le modalità di attuazione della disposizione siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che risulta prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

Il profilo fiscale è computato nel differenziale tra il profilo a normativa vigente e sulla base della disposizione in esame.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2023	-13,8	3,4	-10,4				-10,4
2024	-24,7	2,9	-21,8				-21,8
2025	-8,5	-2,7	-11,2	1,2	-0,4	0,8	-10,4
2026	0	0,2	0,2	2,4	-0,8	1,6	1,8

ART. 55.
(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si applicano anche per l'anno 2023. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro per l'anno 2028.

Relazione illustrativa

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l'ultimo dei quali con l'articolo 1, comma 92, legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30

anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività c.d. gravose.

La disposizione, al comma 1 prevede di rinnovare l'APE sociale fino al 2023.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 234/2021 per quanto riguarda l'estensione dell'accesso alla misura alle categorie professionali individuate all'allegato 3 alla legge di bilancio n. 234/2021 che ha integrato l'elenco dei codici di professioni individuati sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi. Analogamente resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 92, secondo periodo, della legge n. 234/2021, il quale prevede che per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva sia di almeno 32 anni (anziché 36 anni).

Il comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame. Si dispone, inoltre, la applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai soggetti che, per l'anno 2023, verranno a trovarsi nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell'APE sociale, potendo pertanto presentare la relativa domanda nel corso del 2023.

Relazione tecnica

La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2023 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per gli anni precedenti e per il 2022, si stima un accesso per il 2023 di 20.000 soggetti, in parziale crescita rispetto a quanto riscontrato per l'anno 2022 (a sua volta in crescita rispetto agli accessi del 2021). Ciò in quanto per il 2022 risulta ancora significativamente operante l'accesso al pensionamento anticipato con i requisiti minimi per i soggetti che hanno maturato 62 anni e 38 anni di contributi nel 2021 per effetto del regime delle decorrenze (quindi con età anche inferiori a quelle per l'accesso alla prestazione in esame).

Pertanto, da tale proroga deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2023, derivandone i seguenti maggiori oneri.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-134	-260	-235	-175	-100	-8	0	0	0	0

Dall'attività di monitoraggio specifica degli accessi negli anni precedenti è possibile riscontrare una minore esigenza finanziaria per tali accessi pari a 70 mln di euro per l'anno 2023 e 40 mln di euro per l'anno 2024. Pertanto, l'incremento necessario della relativa autorizzazione è rideterminato in 64 mln di euro per l'anno 2023, 220 mln di euro per l'anno 2024, 235 mln di euro per l'anno 2025, 175 mln di euro per l'anno 2026, 100 mln di euro per l'anno 2027 e 8 mln di euro per l'anno 2028.

ART. 56. **(Opzione donna)**

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano limitatamente ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2022, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a c):

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

2. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti delle lavoratrici di cui alla lettera c) a prescindere dal numero di figli.

Relazione illustrativa

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge

- della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.

Ai sensi del comma 2, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni, di cui al comma 1, per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, spetta a prescindere dal numero di figli.

Relazione tecnica

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL

n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
			2023	2,9	
2024	4,5	57,9	0	0	57,9
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	95,4
2026	4,3	77,2	27	22,4	99,6
2027	2,6	60,4	18	14,9	75,3
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	38,1
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	12,4

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine,

l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
			2023	2,9	
2024	4,5	57,9	0	0	57,9
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	95,4
2026	4,3	77,2	27	22,4	99,6
2027	2,6	60,4	18	14,9	75,3
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	38,1
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	12,4

ART. 57.***(Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)***

- Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, ~~a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023~~, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
- L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate ~~a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023~~.
- L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- Al fine di promuovere l'assunzione femminile, le disposizioni di cui al comma 16, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
- All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2023».

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede, che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Ai sensi del comma 2, l'esone è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il comma 3 dispone che l'esonero riconosciuto ai datori di lavoro privati per assunzioni o trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, di percettori di RdC, sia alternativa ai benefici assuzionali previsti dal decreto-legge n. 4/2019.

Il comma 4 proroga a dal 2022 al 2023 le misure agevolative previste dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020. Si tratta, in particolare, del riconoscimento dell'esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per i datori di lavoro che assumano giovani under 36.

Il comma 5 prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, cc. 16-19, L. 178/2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Ai fini del diritto all'esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/12, all'art. 4, commi da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Al fine di sostenere l'insediamento dei giovani in agricoltura, il **comma 7** conferma per il 2023 l'esonero contributivo per i giovani under 40 che si insediano per la prima volta in agricoltura entro il 31 dicembre 2023.

Relazione tecnica

Commi 1 e 3

La disposizione, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'esonero è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Sulla base di informazioni di carattere amministrativo si ipotizza un numero di assunzioni pari a 30.000 soggetti e tenuto conto della specificità dei medesimi un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro derivandone i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
valori in mln di euro

	2023	2024	2025	2026
onere esonero contributivo al lordo effetti fiscali	-60	-60	0	0
onere esonero contributivo al netto effetti fiscali	-60	-37	14	-10

Comma 4

La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la proroga dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 10-15, della legge 178/2020, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero sopra descritto, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero in esame si applica anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il diritto all'esonero è previsto per i datori di lavoro che non abbiano proceduto nei dodici mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei dodici mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'art. 1, cc. 100 e ss. della legge n. 205/2017 prevede l'esonero contributivo del 50% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a trenta anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a trentacinque anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminati precedentemente all'assunzione.

Dagli archivi INPS emerge che per l'anno 2021 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età nelle regioni del centro-nord è stato pari a 111.660, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 39.300.

Dalle osservazioni dei primi sei mesi 2022 si rileva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea complessiva di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 78.000 apprendisti.

Sono state considerate inoltre le componenti di giovani assunti tra trentuno e trentacinque anni di età non previste a normativa vigente.

Di seguito è riportata la platea considerata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:

Giovani NORD 0-30	158.000
Giovani NORD 31-35	15.000
Giovani SUD 0-30	25.000
Giovani SUD 31-35	2.000
Totale giovani	200.000
Apprendisti NORD	67.000
Apprendisti SUD	11.000
Totale apprendisti	78.000

Totale assunzioni 278.000

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo pro-capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.300 euro al Nord e 2.310 al SUD (su base mensile pari a circa 254 euro al Nord e 178 euro al SUD).

Per i giovani con una età compresa tra 31 e 35 tale il maggior onere rispetto alla normativa vigente è stato calcolato ipotizzando un esonero contributivo pro-capite pari a 6.000 euro al Nord e 4.200 euro al Sud (su base mensile pari a circa 462 euro al NORD e 323 euro al Sud).

La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%.

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2023	-287,8	-31,5	-319,3	0,0	-319,3
2024	-711,0	-77,7	-788,7	124,8	-663,9
2025	-742,1	-81,1	-823,2	257,0	-566,2
2026	-454,3	-78,3	-532,6	194,9	-337,7
2027	-33,3	-52,0	-85,3	75,7	-9,6
2028	0,0	-4,2	-4,2	-52,4	-56,6
2029	0,0	0,0	0,0	-12,1	-12,1
2030	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Comma 5

La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, cc. 16-19, L. 178/2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a

carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Ai fini del diritto allo esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/2012, all'art. 4, commi da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuata di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2021, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 37.300. Dalle rilevazioni sui dati dei primi sei mesi 2022 si osserva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 80.000 lavoratrici ripartita nelle seguenti tipologie:

Donne TD NORD	28.200
Donne TD SUD	23.200
Donne TI NORD	15.700
Donne TI SUD	12.900

Totale 80.000

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato in 2.310 euro per le assunzioni al NORD e 1.620 al SUD (su base mensile 178 euro al NORD e 125 euro al SUD)

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	regioni del Centro-Nord	regioni del Sud	Totale		
2023	-39,4	-22,7	-62,1	0,0	-62,1

2024	-69,1	-39,9	-109,0	24,3	-84,7
2025	-10,7	-6,2	-16,9	32,6	15,7
2026	-0,3	-0,2	-0,5	-10,9	-11,4
2027	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
2028	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Comma 6 – La disposizione prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo sia condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea

Comma 7

La disposizione proroga anche per il 20223 la misura di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, che prevede in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
- art. 1, commi 117 e 118, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;
- art. 1, comma 503, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;
- art. 1, comma 33 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021;
- art. 1, comma 520 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2022

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2022 è stato fissato nella misura pari ad euro 60,26.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2022 è pari ad euro 0,69.

Si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2022 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

(+ *effetti positivi per la finanza pubblica*; - *effetti negativi per la finanza pubblica*)
(Importi in milioni di euro)

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2023	-9,0	-9,0
2024	-29,3	-27,9
2025	-20,4	-15,7
2026	0	+1
2027	0	-1

ART. 58.

(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

1. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato

5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-

2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Relazione illustrativa

Comma 1

La disposizione, al comma 1, è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,
 - 2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 - 3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 - 4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
 - 5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Il comma 2, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1.

Relazione tecnica

Comma 1

La disposizione in esame è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021

(peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica atteso che in assenza della medesima per il biennio 2023-2024 si sarebbe applicato il meccanismo di indicizzazione per fasce, più favorevole. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 2.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,
 - 2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 - 3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 - 4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
 - 5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Sono previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella NADEF 2022 – stima anno 2022: circa 292,3 mld di euro;
- b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2022 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2022. In particolare l'indicizzazione 2023 è computata in base ad un tasso del 7,3 per cento, come determinato, in via provvisoria, dal relativo decreto interministeriale. Tale tasso di rivalutazione risulta, in ogni caso, più contenuto dell'incremento dell'indice al consumo FOI al netto dei tabacchi, previsto nell'ambito del quadro macroeconomico NADEF 2022 pari a 7,8 per cento nel 2022. Il conguaglio, come stabilito dalla normativa è previsto nel 2024 (e sarà in ogni caso effettuato sulla base del tasso di inflazione di consuntivo). Il tasso di inflazione previsto per il 2023 nell'ambito del predetto quadro macroeconomico è pari a 5,4%, con effetto sull'indicizzazione per l'anno successivo, il 2024 (+ il recupero di 0,5% non riconosciuto nel 2023, che ha effetto sia in termini correnti sia per ratei arretrati);
- c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2021):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,9%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,6%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,1%;

- d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 8,7%;
 - e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,1%;
 - f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,6%
- d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021):
- a. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 84,9%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento INPS: circa 5,6%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 9,5%;
- e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2022 (indicizzazione 2023) e al 31/12/2023 (indicizzazione 2024) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando in linea a quanto registrato negli anni passati un parziale spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo; derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(3.535)	(6.831)	(6.589)	(6.557)	(6.495)	(6.427)	(6.353)	(6.273)	(6.188)	(6.095)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Comma 2

La disposizione, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1. L'incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024.

Sulla base dei seguenti parametri e ipotesi.

- a) Trattamento minimo INPS 2022: 525,38 euro mensili in 2022 (6.829,94 euro su base annua);
- b) Monte pensioni interessato: stima circa 14 mld di euro

derivano i seguenti effetti (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)

	2023	2024	Dal 2025
Maggiore spesa pensionistica	-210	-379	0

ART. 59.

(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

4. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 3, comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: *“Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'Inps nelle modalità di cui al presente comma esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.”*
- b) All'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole *“almeno un terzo dei”* sono sostituite dalle seguenti *“tutti i”*.
- c) All'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente: *“e) non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5”*;

5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 743 milioni di euro per l'anno 2023.

7. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

8. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione normativa in esame introduce una disciplina temporanea, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, volta a revisionare l'attuale impianto della misura Reddito di cittadinanza nei confronti dei beneficiari in età lavorativa (cd. “occupabili”) in modo da evitare un effetto disincentivante al lavoro.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, la misura Rdc è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità (in luogo delle attuali 18 rinnovabili). Tale disposizione, come specificato al **comma 2**, si applica a tutti i beneficiari tra i 18 e 59 anni, e dunque fatta eccezione per i nuclei familiari con minorenni, persone con disabilità e anziani con almeno 60 anni.

Il **comma 3** prevede, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, un periodo obbligatorio di sei mesi di partecipazione a un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per quei soggetti in età lavorativa che attualmente, ai sensi dell'art. 4 del DL n. 4 del 2019, sono tenuti alla sottoscrizione dei patti per il lavoro. Si prevede, inoltre, che la mancata frequenza del corso di formazione e/o di riqualificazione professionale comporti la decadenza dal beneficio Rdc. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. La misura è volta a rafforzare le finalità di avviamento o ricollocamento al lavoro per i fruitori del reddito di cittadinanza in età lavorativa.

Il **comma 4** reca una serie di modifiche alla disciplina del Rdc.

Nello specifico, alla **lettera a)** si prevede per il Reddito di Cittadinanza che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, tipici del settore turistico e dell'agricoltura, il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Ciò al fine di neutralizzare l'effetto deflattivo del ricorso al lavoro stagionale per i percettori del Rdc, e rispondere alla problematica della carenza di manodopera evidenziata dal settore turistico e agricolo.

La **lettera b)** modificando il comma 5 dell'art. 4 del DL 4/2019, statuisce che tutti i percettori di Rdc residenti nel comune debbano essere impiegati in progetti utili alla collettività e non più soltanto un terzo di essi.

Alla **lettera c)** nel modificare la lettera e) dell'articolo 7, comma 5, si stabilisce che la decadenza dal Rdc scatti già al rifiuto della prima offerta congrua e non più di una di due.

Il **comma 5** prevede l'abrogazione della misura Reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, quando sarà compiuta la organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che andranno a sostituire l'attuale Rdc e contestualmente dispone che le relative risorse, come rideterminate ai sensi della Sezione II della presente legge, confluiscono in un apposito Fondo.

I **commi 6 e 7** recano disposizioni di coordinamento finanziario.

Il **comma 8**, ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 come sopra evidenziate e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione ai **commi 1 e 2** prevede per l'anno 2023 un limite di otto mensilità erogabili ai nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età almeno pari a 60 anni. Dagli archivi gestionali dell'Inps sono stati individuati il numero di nuclei interessati e l'importo medio mensile della prestazione. Di seguito la stima del numero medio annuo di beneficiari di reddito di cittadinanza distinti nelle due categorie tra nuclei interessati e non alla disposizione:

		<i>nuclei interessati</i>	<i>nuclei non interessati</i>
Numero medio annuo	1.039.000	404.000	635.000
importo medio mensile	581	543	605

Il minor numero medio per nucleo di mensilità pagate si stima pari a 3,6 mesi tenendo conto dei fisiologici movimenti infra-annuali, pertanto dalla disposizione derivano minori oneri per la finanza pubblica pari a **785 milioni di euro per l'anno 2023**. Alla minore spesa per mensilità non erogate titolo di reddito di cittadinanza corrisponde un incremento della spesa per Assegno unico limitatamente ai nuclei con soggetti tra 18 e 20 anni. Considerata una spesa media per la quota a carico RdC di 2,5 milioni al mese, determinata sulla base delle evidenze gestionali, si stima un maggior onere pari a **9 milioni per l'anno 2023**.

La disposizione al **comma 3** prevede che dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 siano inseriti in programmi di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. I soggetti che inseriti in tali programmi non si attengono alla frequenza decadono dal diritto alla prestazione. Da tale disposizione prudenzialmente non si ascrivono

risparmi di spesa. Si precisa altresì che trattasi di percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale di tipologia già prevista a legislazione vigente.

Il **comma 4 lettera a)** interviene sulle disposizioni in materia di compatibilità tra reddito e reddito da lavoro. La normativa vigente all'art. 3, comma 8, prevede che "in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento". La proposta in esame prevede per il Reddito di Cittadinanza (RdC) che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Da elaborazioni eseguite sugli archivi dei lavoratori dipendenti è risultato per l'anno 2021 un numero di percettori di RdC con contratto di lavoro stagionale o intermittente pari a cinquantamila. Tenendo conto sia dell'attuale scenario sia di un possibile effetto attrattivo della norma, si ritiene di quantificare in settantamila il numero di percettori che potrebbero nel 2023 stipulare contratti di lavoro stagionale o intermittente.

Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo mensile del RdC maggiore in media di 150 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente in caso di stipula di lavoro stagionale/intermittente, il maggior onere annuo è stimato in **42 milioni di euro per l'anno 2023**.

Il **comma 4 lettera a)** dispone nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i dei percettori di Rdc residenti anziché almeno un terzo. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

Il **comma 4 lettera c)** prevede la decadenza del reddito al rifiuto della prima offerta congrua. La disposizione determina possibili risparmi di spesa che per prudenza non si ascrivono.

Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il reddito di cittadinanza pertanto dal 2024 le risorse destinate alla misura in parte vanno a finanziare l'effetto automatico di aumento della spesa per assegno unico e universale - AUU (per il venir meno degli effetti della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 del dlgs n. 230/2021 sulla base delle modifiche di cui alla disposizione in esame) e nella quota residua sono parzialmente destinate a finanziare le prestazioni connesse alla riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa mediante l'istituzione del "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa", come determinato in Sezione II

Di seguito la tabella riassuntiva degli effetti finanziari, per l'anno 2023

Effetti finanziari (+ positivi per la finanza pubblica / - negativi per la finanza pubblica)

(milioni di euro)

Anno 2023

comma 1 e 2	785
Maggiori oneri AUU nuclei esclusi da RDC 19-21	-9
comma 4 lettera a)	-42
Totale	734

Ne consegue che dalla disposizione (commi da 1 a 7) conseguono minori oneri per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2023 per 734 milioni di euro e dal 2024, a fronte della soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 economie pari a 8.784,9 milioni di euro annui dal 2024 nonché maggiori oneri per l'automatico effetto di aumento della spesa per assegno unico e universale derivante dal venir meno della riduzione di AUU per effetto della percezione di Rdc. Tale quota è stata valutata sulla base degli elementi di monitoraggio per l'anno 2022 e dei relativi sviluppi per gli anni successivi e comporta un corrispondente incremento di spesa per AUU, con necessità di incremento delle risorse ad esso destinate.

Di seguito il riepilogo degli effetti sulla spesa per prestazioni sociali in denaro (**commi da 1 a 7**):

(valori in mln di euro; + maggiore spesa; - minore spesa)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
Minore spesa per prestazioni per Rdc	- 743	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9
Maggiore spesa per AUU 2023	+9	0					

Maggiore spesa per AUU dal 2024	0	+708,8	+717,2	+727,9	+732,2	+736,5	+740,8
Effetto complessivo (commi da 1 a 7)	-734	-8.076,10	-8.067,70	-8.057,00	-8.052,70	-8.048,40	-8.044,10

Comma 8

Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 come sopra evidenziate e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge. (nella misura, quindi, di 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7.057,0 milioni di euro per l'anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029)

ART. 60.

(Misure di semplificazione in materia di ISEE)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2-*bis* le parole “Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal DPCM 159/2013 per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.”;
 - il comma 3 è abrogato.

Relazione Illustrativa

La disposizione prevede che dal 1° gennaio 2023 la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

La norma si pone l'obiettivo di agevolare il ricorso a Isee precompilato che recentemente è stato interessato da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022 con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

Relazione tecnica

La disposizione prevede che dal 1° gennaio 2023 la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate

le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

La norma si pone l'obiettivo di agevolare il ricorso a Isee precompilato che recentemente è stato interessato da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022 con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione. La misura di semplificazione proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, al contrario, l'utilizzo dell'ISEE precompilato porterebbe ad un risparmio delle risorse destinate a remunerare le attività di intermediazione svolte dai CAF qualora si incrementi la quota dei soggetti che utilizzano la soluzione della DSU precompilata in autonomia.

ART. 61.

(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio che di arresto temporaneo non obbligatorio.
4. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui al comma 1, si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1.
6. È prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, prevede il rifinanziamento, a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A valere sul fondo sociale occupazione e formazione sono finanziati i seguenti interventi:

- a) stanziamento risorse per il completamento dei piani di recupero occupazionale (comma 2);
- b) finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (comma 3);
- c) finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (comma 4),
- d) finanziamento del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 5)
- e) finanziamento, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi (comma 6)

Relazione tecnica

Comma 1

La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione comporta i seguenti maggiori oneri:

Saldo Netto da Finanziare

a decorrere dal 2023: 250 mln di euro annui

Indebitamento netto (maggiori prestazioni)

a decorrere dal 2023: 175 mln di euro annui

Comma 2

Le misure per il 2023, relative al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

La quantificazione dell'onere di spesa scaturisce da un confronto con le Regioni, alle quali è stata richiesta una previsione del fabbisogno. Poiché non tutte le Regioni hanno riscontrato la richiesta, si è provveduto a definire una quantificazione complessiva sulla scorta delle somme impegnate negli ultimi due anni e dei residui ancora nella disponibilità delle Regioni, con riserva di un eventuale riallineamento in autunno.

Comma 3

La misura in favore dei lavoratori del settore della pesca marittima, finanziata fino al 2020 con fondi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è risultata insufficiente, dall'annualità 2020, a garantire l'indennità giornaliera prevista in 30 euro, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nella somma stanziata dalla legge di bilancio.

La disposizione pertanto prevede il finanziamento complessivo di 30 milioni di euro, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima per entrambe le misure relative al fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.

Il procedimento prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali di questo Ministero, entro i mesi di febbraio/marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un apposito Decreto Direttoriale, ed oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La liquidazione delle istanze prevede entro il mese di settembre la trasmissione del Decreto Direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità.

Le misure per il 2023 sono finanziate quindi da ulteriori complessivi 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

Comma 4

La misura prevista per il 2023 in favore dei lavoratori del settore call center sono finanziate da ulteriori 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

La stessa misura era stata già finanziata con risorse a valere sul medesimo Fondo negli anni precedenti, in particolare:

- a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata di euro 1.744.080, per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;
- b) per l'anno 2021, dall'art. 1, co. 280, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata per euro 10.010.710;
- c) per l'anno 2022, dall' art. 1 co. 125 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con un importo di 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata, al 30 giugno 2022 di euro 1.205.411,96.

La misura per il 2023 è quindi finanziata per 10 milioni di euro valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

Comma 5

L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 ha un costo di circa 9.500 euro annui per ogni lavoratore.

Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA destinatarie dell'integrazione salariale riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.109, di cui 1.786 dipendenti di Ilva, n. 311 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia.

Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2023 interessi la medesima platea di lavoratori destinatari dell'integrazione salariale nel 2022, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo dell'anno 2022 ed è stimato in euro 19 milioni anche per il 2023.

Agli oneri così quantificati, che costituiscono in ogni caso limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

Comma 6

La disposizione prevede per l'anno 2023 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 50 milioni per tale anno quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, nell'attuale situazione di crisi economica – energetica che si innesta nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la nota emergenza derivante dalla pandemia da Covid 19. Per l'anno 2023 si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni.

A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

ART. 62.***(Emolumento accessorio una tantum)***

1. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di euro 1000 milioni da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

2. L'importo di cui al comma 1, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

4. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

Relazione illustrativa

La disposizione incrementa per l'anno 2023 le risorse a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Relazione tecnica

Comma 1 – Prevede che, per il solo anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati di euro 1.000 milioni da destinare all'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, tale emolumento non è computabile agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall' art. 2122 del C.C.

Comma 2 – Precisa che, l'importo di cui al comma 1, comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini del trattamento di quiescenza e IRAP) e concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Comma 3 – Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

ART. 63.***(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta) – Valutare se in SEZ. II***

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 3, primo periodo, le parole: “a decorrere dall'anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2022 e di 15 milioni a decorrere dall'anno 2023”.

2. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: <<pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018>> sono aggiunte le seguenti: <<e pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.>>.

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (portando le risorse stanziare da 5 a 15 milioni di euro), le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Il comma 2 stanziare risorse per gli anni 2023 e 2024 da destinare ad interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

ART. 64.***(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)***

1. All'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera b), le parole “5000 euro” sono sostituite dalle seguenti “10.000 euro”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare. Fatte salve le previsioni di cui al comma 16, per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura.”;

- c) il comma 8-bis è soppresso;
- d) al comma 14, lettera a) le parole “cinque lavoratori” sono sostituite dalle seguenti “dieci lavoratori” e le parole “, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;” sono soppresse;
- d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il contratto di prestazione occasionale è stato introdotto – unitamente al cd. Libretto famiglia – dall’art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, al fine di supplire al vuoto normativo causato dall’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d. lgs. 81/2015, disciplinanti il contratto di lavoro accessorio.

L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 1, fissa limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale. In particolare, il comma 1, lettera b), del citato articolo 54-bis attualmente prevede che ciascun utilizzatore possa avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale per compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori. La disposizione normativa eleva l’importo limite da 5.000 euro a 10.000 euro.

Il comma 14 dell’art. 54 bis del D.L. 50/17 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La L. 96/2018 introduce un’eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori.

La presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Al contempo, assicura un impiego maggiormente flessibile rispetto alle esigenze organizzative delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive operanti nel settore turistico, consentendo l’utilizzo del citato contratto alle predette aziende che occupino fino a 10 lavoratori, eliminando il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili.

Analoga flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo che potranno utilizzare - per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare - prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Viene dunque eliminato anche nell’ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Relazione tecnica

L’art. 54 bis del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, disciplina le prestazioni occasionali con l’istituzione del **Contratto di prestazione occasionale (CPO)** e del Libretto di famiglia.

Il CPO è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro di ridotta entità entro i vigenti limiti:

- a. per ciascun prestatore, con riferimento, alla totalità degli utilizzatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
- b. per ciascun **utilizzatore**, con riferimento, alla totalità dei prestatori, fino a **5.000 euro** di compensi complessivi;
- c. per le prestazioni complessive rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore, fino a 2500 euro di compensi.

La disposizione in esame eleva l'importo il limite posto agli utilizzatori (punto b) da 5.000 euro a **10.000 euro**. Inoltre, il comma 14 dell'art. 54 bis del D.L. 50/17 **vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale** per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze **più di cinque lavoratori** subordinati a tempo indeterminato. La L.96/2018 ha introdotto un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori. La presente disposizione **amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale** consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze **fino a 10 lavoratori subordinati** a tempo indeterminato per gli utilizzatori in generale.

Eliminando, poi, anche nell'ambito **del settore agricolo** il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a. Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b. Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari;
- c. Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150;
- d. Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito,

si garantirebbe maggiore flessibilità alle aziende. Ulteriore previsione per alle aziende agricole a carattere stagionale che potranno utilizzare – per un periodo non superiore a **45 giorni** nel corso dell'anno solare – prestazioni di lavoro occasionale qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a **10 lavoratori** subordinati a tempo indeterminato

Alla luce di quanto illustrato si rileva che la proposta di modifica normativa ha carattere espansivo per quanto concerne l'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale (CPO).

Aver reso, in generale, meno stringenti i limiti di importo (da 5.000 a 10.000 euro per gli utilizzatori), i limiti di forza lavoro (da 5 a 10 dipendenti) e l'aver introdotto maggiore flessibilità per il settore agricolo attirerà maggiori prestatori d'opera.

D'altro canto, ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale). In ogni caso tenendo conto di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 54 bis in tale evenienza si avrebbe minor gettito contributivo per assicurazioni minori compensato dalle minori spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione, ect.). Nei termini esposti, dunque, non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II Famiglia e disabilità

ART. 65. (Assegno unico universale)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del cinquanta per cento; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro."

2. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche.

- a) all'articolo 4:
 - 1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole “, limitatamente all'anno 2022”;
 - 2) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole. “, limitatamente all'anno 2022,”;
 - 3) i commi 5 e 6 sono soppresi;

b) all'articolo 5, al comma 9-bis, sono soppresse alla fine le parole "per l'anno 2022".

3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono incrementate di 345,2 milioni di euro per l'anno 2023, 457,9 milioni di euro per l'anno 2024, 473,1 milioni di euro per l'anno 2025, 480,3 milioni di euro per l'anno 2026, 483,3 milioni di euro per l'anno 2027, 486,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede da un lato un incremento dell'Assegno Unico Universale (AUU) a partire dall'anno 2023 per il primo anno di vita dei figli e lo stesso incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli (comma 1), e dall'altro rende strutturali gli incrementi dell'AUU previsti per i disabili all'art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici all'anno 2022 (comma 2).

In particolare, il comma 1 prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).

Attualmente per ciascun figlio minorenni è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE). Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro ($50\% * 175$) a 25 euro al mese ($50\% * 50$) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro. Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.

Il comma 2 rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili. Il citato decreto-legge DL n. 73/2022 prevede per il solo anno 2022 il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022.

Il comma 3 è diretto a evidenziare che, tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022, e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risulta in parte eccedente gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.

Relazione tecnica

La disposizione prevede da un lato un incremento dell'Assegno Unico Universale (AUU) a partire dall'anno 2023 per il primo anno di vita dei figli e lo stesso incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli (comma 1), e dall'altro rende strutturali gli incrementi dell'AUU previsti per i disabili all'art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici all'anno 2022 (comma 2).

Comma 1

La disposizione prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).

Attualmente per ciascun figlio minore è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE).

Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro ($50\% * 175$) a 25 euro al mese ($50\% * 50$) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro.

Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.

La platea dei possibili beneficiari è stata ricavata a partire dai dati presenti negli archivi amministrativi INPS relativi all'Assegno Unico Universale, con riferimento al periodo di competenza marzo-ottobre 2022.

Quanto ai figli nel primo anno di vita, con riferimento alla media dei soggetti che hanno ricevuto nel periodo di competenza marzo-ottobre 2022 la quota prevista per i minori dell'Assegno unico, sono stati selezionati circa 369mila soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo della maggiorazione, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli nel primo anno di vita presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo primo collettivo di soggetti è stato stimato pari a 457,4 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla disposizione in esame, la nuova maggiorazione introdotta viene riconosciuta fino ai 3 anni compiuti per i figli con età pari o superiore a un anno solo per i nuclei con tre o più figli e con livelli ISEE inferiori ai 40.000 euro. La platea di questo ulteriore collettivo di beneficiari è stata stimata a partire dal numero medio mensile dei figli che risultavano ricevere il pagamento previsto per l'AUU appartenenti a nuclei con 3 o più figli, al netto dei soggetti con livello ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro (o con ISEE non presentato). Per quanto riguarda i soggetti con queste caratteristiche appartenenti alla fascia di età 1-3 anni compiuti, sono stati considerati mediamente circa 150.000 soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo dell'incremento, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli in questa fascia di età presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo secondo collettivo di soggetti è stato stimato per il 2023 pari a 188,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi l'onere relativo alla modifica normativa proposta si stima pari a 645,8 milioni di euro per il 2023, pari a 683,9 milioni di euro per il 2024 e a 699,6 milioni di euro per il 2025.

Comma 2

La disposizione in esame rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili: per il solo anno 2022 il citato DL n. 73/2022 prevede il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022.

Considerando che il maggior onere relativo ai maggiorenni disabili e ai nuclei con disabili previsto dal decreto-legge 73/2022, riferito ai 10 mesi di vigenza della misura nell'anno 2022, è stata stimato pari a 136,2 milioni di euro, l'onere relativo all'estensione dei benefici suddetti anche per gli anni successivi, sulla base degli incrementi del costo della vita previsti, risulta pari a 175,4 milioni di euro per il 2023, a 185,7 milioni di euro per il 2024 e a 190 milioni di euro nel 2025.

Comma 3

Il comma 3 è diretto a evidenziare che tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risulta in parte eccedente gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.

Gli effetti finanziari complessivi sono pertanto illustrati nella tabella seguente.

	Assegno unico e universale						
	(valori in mln di euro)						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) stanziamento a legislazione vigente	18.222,20	18.694,60	18.914,80	19.201,00	19.316,00	19.431,00	19.547,00
b) previsioni aggiornate a legislazione vigente prima degli interventi previsti nel presente disegno di legge (*)	17746,2	18282,9	18498,3	18778,2	18890,7	19003,2	19116,6
c = (a-b)	476,00	411,70	416,50	422,80	425,30	427,80	430,40
d) onere messa a regime benefici art 38 DL n. 73/2022 per nuclei con disabili (a normativa vigente solo 2022)	175,4	185,7	190	192,9	194,1	195,3	196,5
e=(b+d)	17921,6	18468,6	18688,3	18971,1	19084,8	19198,5	19313,1
f) differenza con stanziamento a normativa vigente includendo norma messa a regime beneficio per nuclei con disabili (a-e)	300,60	226,00	226,50	229,90	231,20	232,50	233,90
g) Maggiore onere incremento assegno unico del 50% per ogni figlio con età pari o inferiore a un anno e del 50% per ogni figlio per i nuclei con tre o più figli con età pari o inferiore a tre anni e pari o superiore a un anno	645,8	683,9	699,6	710,2	714,5	718,8	723,1
h) (e+g)	18.567,4	19.152,5	19.387,9	19.681,3	19.799,3	19.917,3	20.036,2
i) (h-a) incremento stanziamento da finanziare per effetto delle disposizioni in esame	345,20	457,90	473,10	480,30	483,30	486,30	489,20

(*) Le previsioni tengono conto delle risultanze di monitoraggio emerse in corso d'anno 2022, di un parziale ulteriore incremento dei beneficiari ed erogazioni nel 2023, del nuovo quadro macroeconomico in particolare con riferimento al tasso di inflazione ai fini dell'indicizzazione dei trattamenti e delle soglie di ISEE. Le previsioni, a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, non tengono conto degli oneri per la messa a regime dei benefici di cui all'articolo 38 del DL n. 73/2022 e di altri interventi diretti a incrementare l'assegno unico come previsto dalle disposizioni in esame.

ART. 66.
(Congedo parentale)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, elevata per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione”. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Sulla base delle seguenti osservazioni ed ipotesi derivano gli oneri sotto quantificati.

dati INPS dipendenti privati:

Numero indennità obbligatorie 2020: 271.100

Retribuzione mensile madri 2020: 1.526 euro

Beneficiarie donne di congedo parentale generazione 2013 (che hanno usufruito di congedi parentali nei primi 6 anni di vita del bambino): 140.400 (109.800 con congedo > 90 giorni e 30.600 con congedo < 90 giorni)

Stima dell'onere

- a) effetto importo = $140.400 * 1526 * (80\% - 30\%) = 107,1$ mln di euro;
- b) effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di circa 1/3),
 - onere per prestazione = $45.000 \text{ soggetti} * 1526 * 80\% = 55$ mln di euro
 - onere per contribuzione figurativa = 23 mln di euro

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	102	178	183
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	15	26	27
Totale	117	204	210

Con riferimento alle lavoratrici del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

ART. 67.**(Fondo per le periferie inclusive)**

1. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i tempi e modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.

3. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 1, con il medesimo decreto di cui al comma 2, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Relazione illustrativa

L’**articolo** disciplina l’istituzione di un fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive» destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione di progetti che favoriscano l’inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastino i fenomeni di marginalizzazione ampiamente presenti nelle periferie urbane delle grandi città italiane e maggiormente patiti proprio dalle persone con disabilità.

Nel dettaglio, il **comma 1** - primo e secondo periodo - reca le finalità di tale disposizione, ovvero la realizzazione di misure dirette a favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità garantendo, nella misura maggiore possibile, livelli di autonomia in contesti che presentano un elevato rischio di marginalizzazione, isolamento e discriminazione, quali le aree urbane periferiche e degradate dei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. Le finalità si collocano pienamente nel solco degli obiettivi tracciati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Al fine di realizzare le predette progettualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle economie e delle finanze un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 denominato «Fondo per le periferie inclusive».

Il **comma 2** prevede l’adozione, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 281/1997, con cui vengono definiti:

- a) i tempi e le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento o forme di co-finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione delle proposte;
- c) le modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.

Il **comma 3** dispone l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato deputato alla valutazione delle proposte progettuali. Tale Comitato, costituito da composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Viene infine previsto che il Comitato opera con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione tecnica

La proposta normativa è volta a finanziare interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti (**comma 1**).

Le modalità attuative degli interventi sono definite al **comma 2** si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:

- a) i tempi di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Al riguardo si evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (n.10), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1.000.0000 euro;

Al fine di velocizzare i tempi di attuazione degli interventi, il **comma 3** prevede che con il medesimo decreto previsto dal comma 2, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Viene, altresì, precisato che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Per quantificare le risorse necessarie agli interventi è stato considerato il numero delle città con popolazione superiore ai 300 mila euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa prevista.

Città con popolazione > 300 mila abitanti (n.)	10
Stima dell'importo medio per ciascuna città (€.)	1.000.000
Spesa prevista (€.)	10.000.000